

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
(Provincia di Palermo)

***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AIUTO DOMESTICO
ALLE FAMIGLIE NATURALI E/O AFFIDATARIE DEI
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP***

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale N. 10 del 06/03/2003

PREMESSA

Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale istituisce, nell'ambito del proprio territorio, il servizio di aiuto domestico alle famiglie naturali e/o affidatarie dei soggetti portatori di handicap.

Si istituisce tale servizio nella consapevolezza di promuovere l'autonomia, migliorare le capacità residue del soggetto e nello stesso tempo mantenere la persona nel proprio contesto naturale di vita, quale la famiglia. Il servizio pertanto mira a favorire forme di intervento alternative alla istituzionalizzazione e a garantire l'integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, evitando in tal modo rischi di emarginazione sociale purtroppo oggi sempre più frequenti.

Art. 1 ***Destinatari***

Destinatari del servizio di aiuto domestico sono i portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali della città di Castronovo di Sicilia, nonché la famiglia naturale e/o affidataria del soggetto.

Art. 2 ***Tipologie delle attività***

La natura e finalità di esso consistono nell'apportare aiuto fisico al soggetto portatore di handicap per il conseguimento degli atti elementari della vita, quali: sollevamento dal letto, pulizie personali, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari, riordino e governo della casa in cui il soggetto vive. Il servizio ha lo scopo di garantire la permanenza del portatore di handicap nel gruppo familiare e sociale di appartenenza con il contenimento del processo emarginante di istituzionalizzazione.

Rientrano nell'ambito dell'assistenza domestica alle famiglie dei portatori di handicap sia le prestazioni erogate nell'ambito familiare o fuori di esso, volte a garantire l'integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, sia i servizi di assistenza igienico-personale per i soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti sul piano mentale, che non hanno il controllo degli sfinteri atti anche a garantire l'integrità prescolastica di minori portatori di handicap.

Art. 4 ***Modalità di accesso***

Per accedere al servizio i cittadini interessati, o chi per essi, debbono presentare apposita istanza in carta semplice, corredata della seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la situazione patrimoniale di tutto il nucleo familiare secondo la normativa vigente;
- certificazione medica della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità rilasciata ai sensi della L. 104/92.

L'Ufficio di servizio sociale istruirà la pratica che verrà sottoposta alla Giunta per la decisione di ammissione.

Art. 5
Compartecipazione al costo

La quota di partecipazione alla spesa da parte degli utenti o degli obbligati sarà quella stabilita annualmente con decreto dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali.

Il limite di reddito per la concessione gratuita del servizio è quello fissato annualmente con decreto dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali. In ordine alla gratuità ed alla partecipazione del nucleo familiare alla spesa occorrente, il limite di reddito complessivo è fissato in € 10.329,14 per nuclei familiari sino a tre componenti, incrementato del 20% per ogni componente aggiunto al terzo.

In caso di redditi superiori la compartecipazione è fissata nella misura del 20% quando il reddito complessivo, comprensivo della maggiorazione del 20% per ogni unità sia inferiore ad una volta e mezza il limite di reddito per la gratuità e del 50% in presenza di reddito eccedente il predetto limite (riferimento alla L.R. n. 16/86; art. 13, L.R. n. 33/91; circolare assessoriale n. 8 del 27/06/1996).

Art. 6
Modalità di attuazione e gestione del servizio

Il servizio può essere espletato da operatori comunali socio-assistenziali o, in mancanza, mediante convenzioni con associazioni o cooperative regolarmente iscritte all'Albo Regionale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e con le modalità previste dal Regolamento sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali adottato da questo Comune.

Il rapporto tra personale ed assistito deve essere: 1 assistente domiciliare, munito di apposita qualifica, per 2 soggetti portatori di handicap grave. La prestazione sarà giornaliera ed avrà la durata di due ore per ciascun assistito.

Il Servizio sociale comunale procederà periodicamente alla verifica e valutazione dei risultati complessivi dell'intervento.

Art. 7
Cessazione del servizio

L'erogazione del servizio può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- decesso o ricovero definitivo presso istituti;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione dello stesso;
- qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota di spesa a suo carico;
- qualora venga meno, in forma ripetuta, il rispetto nei confronti del personale di servizio;
- qualora l'utente si assenti per periodi superiori a 15 giorni per ingiustificati motivi.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio:

- allo Statuto del Comune di Castronovo di Sicilia;
- alle convenzioni vigenti;
- alle Leggi Regionali e Nazionali che disciplinano la materia.

Art. 9
Norma di rinvio

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'atto deliberativo di approvazione, divenuto esecutivo con il visto dell'Organo Tutorio, verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.